



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2728 del 16/04/2018

Prot. n 93837 del 16/04/2018

Fasc. n 9.11/2017/956

Oggetto: De Luca Rottami Rifiuti S.r.l. con sede legale ed insediamento in Rho (MI), Via Alcide De Gasperi n. 160/6. Rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica per l'impianto di gestione (R3, R12, R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”;
- il comma 5, dell’art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (ptpct 2018-2020)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;

- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 4264 del 17/03/2009;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. 8401 del 15/09/2016;

Dato atto che:

- l'Impresa De Luca Rottami Rifiuti S.r.l. con sede legale ed insediamento in Rho (MI) - Località Mazzo di Rho, via Alcide De Gasperi n. 160/6 in data 6/10/2017, prot. 235086, ha presentato istanza di rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica;
- con nota del 13/11/2017, prot. 264267 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 16/02/2018, prot. 39869;
- con nota pervenuta il 4/12/2017, prot. n. 279778, ATS Milano Città metropolitana segnala la necessità che il ciclo produttivo e le modalità di trattamento dei materiali ed i relativi dispositivi di sicurezza, garantiscano costantemente nel tempo l'assenza di dispersioni di sostanze inquinanti e/o pericolose nel suolo, sottosuolo ed anche nell'aria ambiente dei locali di lavoro e in quella esterna, per gli aspetti di Sanità pubblica preso atto che l'intervento non prevede emissioni in atmosfera non comportando modifiche in tal senso alla situazione in essere non formula osservazioni sulle varianti in oggetto;

Considerato che il Comune di Rho non ha inviato il proprio parere nè evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che trattasi di rinnovo e variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.286,00 euro (ricevuta del versamento datata 4/10/2017 (prot. gen. n. 235086 del 6/10/2017);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 53.216,70= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto (inserire se deve essere presentata la garanzia finanziaria);

Richiamati i seguenti allegati tecnici al presente provvedimento che, oltre ai contenuti tecnici, contengono i riferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 15/03/2018 (prot. c.m. n. 65169) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Emissioni idriche in pozzo perdente" del 14/12/2017 (prot. c.m. n. 289238);
- Allegato Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza in pubblica fognatura" del 13/02/2018, prot. 2297 (prot. c.m. n. 39869);
- Elaborato grafico TAV. RIF 100, avente ad oggetto "Planimetria delle aree funzionali dell'impianto e con indicazione delle reti di scarico (stato di progetto), datata settembre 2017.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 4264 del 17/03/2009, come già modificato successivamente con gli atti R. G. 8401 del 15/09/2016 rilasciato all'Impresa De Luca Rottami Rifiuti S.r.l. con sede legale ed insediamento in Rho (MI) - località Mazzo di Rho, via Alcide De Gasperi n. 160/6, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati

Tecnici ed alla planimetria TAV. RIF 100, avente ad oggetto "Planimetria delle aree funzionali dell'impianto e con indicazione delle reti di scarico (stato di progetto), datata settembre 2017.

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 6/04/2028;
2. il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso (da inserire nel caso in cui l'impianto non sia su area di proprietà dell'istante)
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
5. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione.
6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto.
7. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
8. qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.
9. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poichè questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento; (qualora abbiano dichiarato di essere soggetti alla normativa antiincendio);
10. entro 30 giorni dal ricevimento della presente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, l'impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - garanzia finanziaria determinata in € **53.216,70=** con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
11. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
12. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo (da inserire se va presentata nuova fideiussione);
13. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
14. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 8401 del 15/09/2016;
15. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti indirizzi:

- Comune di Rho;
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- Amiacque S.r.l.;

inoltre:

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti> inserendo il codice: P.P.239000117388S

Pretorio on-line nei termini di legge;

- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata: Caravelli Rocco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01161394016331

€ 5,00: 01161394016342